

STATUTO SOCIALE

ACCADEMIA BUSHIDO

Arti Psicomotorie Orientali Associazione Sportiva Dilettantistica

In base al verbale di Assemblea Straordinaria del 08 Luglio 1998 sono state deliberate alcune modifiche in relazione al D.L. n° 460 del 4 dicembre 1997 ed è stato redatto il nuovo Statuto in data 10 Luglio 1998. In data 06 Giugno 2011 in base al verbale di Assemblea ordinaria del 03 Giugno 2011 è stato redatto il nuovo statuto dell'Associazione. In data 10 Novembre 2012 in base alle richieste specifiche delle nuove disposizioni che devono essere osservate per poter accedere al Registro CONI è stato rivisto e redatto il presente Statuto.

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1 –

E' costituita, sotto l'osservanza delle norme di Legge al riguardo, e con atto costitutivo originario in data 1 ottobre 1993 - Repertorio n° 118897/10167 l'Associazione sportiva dilettantistica (A.S.D.) culturale e ricreativa denominata **“Accademia BUSHIDO Arti Psicomotorie Orientali Associazione Sportiva Dilettantistica”** siglabile **“Accademia BUSHIDO A.S.D. Arti Psicomotorie Orientali”** o semplicemente **“Accademia BUSHIDO”**

Articolo 2 –

L'Associazione ha sede in CIRIE' (TO) Via Silvio Pellico 12.
L'attuale Codice Fiscale dell'Associazione è 92016940014. E' facoltà del Consiglio Direttivo, a mezzo di semplice delibera, variare la sede Sociale L'associazione potrà esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale e anche all'estero. Con delibere del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative.

Articolo 3 –

L'Associazione può affiliarsi ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI - riconoscendosi ed adeguandosi alle finalità dell'Ente stesso e/o ad un Ente di Promozione Sociale, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero degli Interni. L'Associazione potrà anche affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI o ad altri organismi di settore accettando di conformarsi alle norme del CONI, CIO e Federazioni.

Articolo 4 –

L'Associazione ha durata indeterminata e potrà essere sciolta in qualunque momento con deliberazione dell'Assemblea dei soci qualora non si possano più conseguire i fini per i quali è stata costituita e comunque secondo le norme del Codice Civile relative alle associazioni.

SCOPI

Articolo 5 –

L'Associazione non ha fini di lucro, è estranea ad ogni questione politica, religiosa, razziale, L'Associazione ha, quindi, per scopi quelli di favorire lo sviluppo, la promozione, la diffusione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche nel settore delle arti marziali e arti psicomotorie orientali, ivi compresa l'attività didattica, fornendo adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati della/e Organizzazione/i Nazionale/i di appartenenza. L'attività comprende la gestione degli impianti e può riguardare anche l'organizzazione di lezioni, convegni, manifestazioni, eventi, gare, corsi tecnici, stage di aggiornamento, corsi e centri di formazione e di avviamento.

Nell'ambito e per il miglior perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, quali ad esempio l'acquisto di terreni e fabbricati da destinare alla pratica sportiva dilettantistica e la stipulazione di mutui per l'acquisto di immobili con la predetta destinazione o di attrezzature sportive, nonché per la loro realizzazione.

L'Associazione potrà comunque anche organizzare attività di promozione sociale, ricreative, del tempo libero e di formazione extra scolastica al fine di migliorare la qualità di vita dei propri associati. Nel conseguire le finalità assistenziali verso i propri associati e/o tesserati della organizzazione nazionale, l'Associazione potrà mettere in atto, nei loro confronti, tutti quei servizi strettamente complementari che comportino la somministrazione di alimenti e bevande, anche di supporto fisiologico, e la organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto.

L'Associazione, pur non avendo fini di lucro, potrà svolgere una attività commerciale, anche eventualmente offrendo servizi a non tesserati, purché strumentale al raggiungimento degli scopi sociali; in tal caso gli eventuali utili, al netto delle imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno comunque reinvestiti nell'Associazione al fine di migliorarne l'efficienza e la qualità nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Associazione stessa.

SOCI

Articolo 6 –

I Soci dell'Associazione, in numero indeterminato, si distinguono nelle seguenti categorie :

- Soci Fondatori
- Soci Ordinari :

Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione originaria dell'Associazione e firmato l'atto Costitutivo . La qualifica di Socio fondatore non attribuisce diritti e/o doveri diversi da quelli attribuiti ai Soci Ordinari.

Sono Soci Ordinari coloro che fanno domanda di ammissione al Consiglio Direttivo e che siano ammessi con relativa delibera del medesimo. Rimane salva la possibilità, per il Presidente e/o Vice Presidente, di ammettere come soci coloro che ne facciano regolare domanda di ammissione, salva ratifica successiva del Consiglio Direttivo .

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative. L'Associazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti. L'Associazione può comunque assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo per assicurare il regolare funzionamento delle strutture e qualificare e specializzare le sue attività.

Articolo 7 –

- a) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato. Non sono ammessi soci temporanei. La quota sociale è intransmissibile e non è rivalutabile. L'iscrizione ha validità annuale e va dal primo di settembre al 31 Agosto dell'anno successivo. Indipendentemente dal periodo dell'anno in cui il nominativo viene accolto come socio la scadenza rimane sempre al 31 agosto successivo alla data di iscrizione. L'adesione all'Associazione comporta :
- b) Piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
- c) La facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto;
- d) Il pagamento della tessera, delle quote associative periodiche e per le varie attività e servizi nonché dei contributi;
- e) Mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione.

AMMISSIONE ALLA QUALIFICA DI SOCIO

Articolo 8 –

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione:

- a) Tutti i cittadini che condividono gli scopi sociali dell'Associazione;
- b) Enti, associazioni e società che perseguono e/o intendano perseguire scopi attinenti o complementari all'oggetto sociale.
- c) L'ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che comunque non devono essere verbalizzati né comunicati. Qualora l'istanza non fosse ratificata sono fatti salvi, per il periodo intercorso tra l'ammissione da parte del Presidente o del Vice presidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all'acquisizione della qualifica di socio ed in particolare il diritto di voto nelle assemblee.

- d) L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento ulteriore rispetto alle quote di affiliazione. E' comunque facoltà dei soci dell'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originali.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Articolo 9 –

Il socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso o rimborso di quanto versato o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La perdita della qualità di socio può avvenire per:

- a) Morosità
- b) Non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari
- c) Quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione
- d) Comportamento scorretto

L'esclusione dalla qualità di socio sarà deliberata dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso e con effetto immediato.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10 –

Sono organi dell'Associazione;

- L'Assemblea dei soci;
- Il consiglio Direttivo

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 11 –

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. Tutti hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno secondo il principio di cui all'Art. 2532 C.C. delibera in occasione soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione ed in generale sui seguenti argomenti:

- a) L'assemblea è composta dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari;
- b) Delibera nei limiti dello Statuto sull'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;
- c) L'Assemblea si riunisce, in seduta ordinaria, una volta all'anno entro il 30 Ottobre(o in caso di condizioni straordinarie entro i 60 giorni successivi) per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente e per fornire al Consiglio le linee programmatiche per il successivo esercizio.
- d) Provvede entro il 30 Ottobre del primo anno del quadriennio olimpico, alla elezione del Presidente, e dei consiglieri.
- e) Delibera sulle modifiche del presente Statuto;

- f) Delibera sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia imposto dalla legge;
- g) Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto disposto dalla legge.

Articolo 12 –

L'Assemblea é presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario che, sono custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati. Il rendiconto economico-finanziario resta, inoltre, disponibile presso la sede sociale nei venti giorni precedenti e successivi alla sua approvazione.

L'Assemblea delibera in prima convocazione a maggioranza semplice con la presenza di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione, la deliberazione (sempre a maggioranza semplice), è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

La convocazione avverrà tramite avviso su supporti elettronici, quali posta elettronica, sito web o qualsiasi altro mezzo disponibile

Articolo 13 –

L'Assemblea straordinaria si riunisce ogni volta che il Consiglio lo ritenga necessario o quando sia fatta richiesta da almeno un terzo (1/3) dei soci e delibera con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei soci Ordinari. La convocazione avverrà tramite avviso su supporti elettronici, quali posta elettronica, sito web o qualsiasi altro mezzo disponibile.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, che verrà assistito da un segretario da lui nominato.

La commissione di verifica dei poteri e di scrutinio per le votazioni è nominata dal Consiglio Direttivo, il quale stabilirà anche le norme per la presentazione delle candidature per le cariche Sociali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14 –

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Direttore Tecnico e da tre consiglieri.

Il consiglio dura in carica per quattro anni e viene eletto liberamente a maggioranza semplice dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio dura in carica un quadriennio ed é rieleggibile. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano la medesima carica in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva facente capo all'Ente di Promozione Sportiva a cui l'Associazione può aderire e/o aderisce e nell'ambito dell'intera Federazione Sportiva Nazionale a cui l'Associazione può aderire e/o aderisce.

Il Consiglio é investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione, senza limitazioni e, pertanto, potrà compiere, in persona del suo Presidente, tutti gli atti di ordinaria amministrazione e in particolare, contrarre obbligazioni, assumere impegni, aprire c/c bancari o postali e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo procede, inoltre, alle nomine dei dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici, istruttori, determinandone gli emolumenti o compensi e/o i rimborsi spese. Gli incarichi di direzione o di istruzione possono essere assolti anche da componenti del Consiglio medesimo. Il Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente delibera a maggioranza semplice con la presenza dei due terzi dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota associativa minima da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire alla stessa, nonché le eventuali quote specifiche che gli associati dovranno versare per usufruire di determinate prestazioni rese dall'Associazione in conformità ai propri fini istituzionali.

Articolo 15 –

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o il Direttore Tecnico, o ne facciano richiesta almeno due dei suoi membri

Qualora nel Consiglio Direttivo si producano vacanze per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo stesso provvede a sostituire il consigliere venuto a mancare. Il consigliere così nominato resta in carica fino alla successiva Assemblea dei soci, che ne potranno disporre la conferma o la sostituzione.

Nel caso di dimissioni del Presidente la carica verrà momentaneamente coperta dal Vice Presidente sino alla convocazione straordinaria dell'Assemblea. Detta Assemblea dovrà essere convocata entro sessanta giorni e deve avere luogo nei successivi trenta giorni.

Articolo 16 –

Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell'Associazione, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e decide in ordine alla ammissione ai servizi dell'Associazione dei tesserati della Organizzazione Nazionale di appartenenza e dei non tesserati. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce quando necessario ovvero in caso di suo impedimento. Il Segretario collabora alla gestione dell'Associazione e cura la tenuta dei libri sociali.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è sostituito nei diritti e nei doveri delle sue funzioni, dal Vice Presidente o dal Direttore Tecnico.

CONTROVERSIE

Articolo 17 –

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito

secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di appartenenza o dall'Ente di Promozione Sportiva cui l'associazione e' affiliata. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale secondo le indicazioni della Federazione sportiva di appartenenza o dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'associazione e' affiliata, questo sarà composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Torino.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione o dell'Ente di Promozione Sportiva a cui l'associazione sarà affiliata ed in subordine le disposizioni previste dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile e dalle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.

GRUPPI

Articolo 18 –

All'interno dell'Associazione potranno essere costituiti dei gruppi nei vari settori dell'attività sociale. Tali gruppi dovranno svolgere la propria attività nell'ambito delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. I gruppi potranno operare sotto una propria denominazione e saranno diretti da un responsabile nominato dal Consiglio Direttivo, che avrà voto consultivo nelle riunioni del Consiglio. Ai responsabili dei gruppi potranno essere conferite dal Consiglio Direttivo procure speciali nell'ambito dell'attività svolta.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 19 –

L'anno sociale inizia il primo settembre e termina il trentuno agosto dell'anno successivo. L'esercizio finanziario va dal 1 settembre al 31 agosto e per ogni esercizio e' obbligatoria la redazione del rendiconto economico-finanziario.

Oltre alla tenuta di eventuali libri se prescritti dalla legge, l'Associazione conserva i verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio direttivo, nonché il libro Soci.

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 20 –

1) Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) Dai beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo e che diventeranno di sua proprietà.
- b) Da oblazioni, da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici o Privati o persone fisiche
- c) Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto dalle quote di sottoscrizione ed iscrizione e dai contributi degli associati o di terzi pubblici o privati;
- d) Dai versamenti aggiuntivi effettuati dagli associati e tesserati della Organizzazione Nazionale in relazione alle varie attività sociali e/o

- complementari;
- e) Dai proventi derivanti da attività commerciali.
 - f) Dai versamenti effettuati dai soci fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che successivamente aderiscono all'Associazione;
 - g) Dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
 - h) Degli introiti realizzati con l'organizzazione di manifestazioni sportive e non, corsi di formazione (amatoriali, sportivi, agonistici) e preparazione tecnica, corsi di formazione psicomotoria, corsi di aggiornamento tecnico, corsi di riabilitazione motoria, distribuzione di accessori, vestiario e articoli inerenti o necessari alle attività svolte;
- 2) I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
- 3) L'Associazione per il conseguimento dei suoi fini istituzionali, ha come riferimento ogni normativa che regola l'attività delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, enti di tipo associativo senza fini di lucro e qualora richiesto può scegliere di optare per i regimi forfettari specifici contenuti nelle attuali leggi in materia, in particolare :
- L.25 marzo 1986, n° 80
 - L.16 dicembre 1991, n° 398
 - L.6 febbraio 1992, n° 66
 - D.M. 18 maggio 1995;
 - L.4 dicembre 1997, n° 460
 - Art.90 Legge 289/2002
- 4) Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti tra gli associati, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione stessa, ameno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali, di quelle ad esse direttamente connesse, e per l'organizzazione delle attività economiche.

MODIFICHE ALLO STATUTO

Articolo 21 –

Le modifiche al presente Statuto dovranno essere sempre approvate dall'Assemblea. L'Associazione può dotarsi anche di regolamenti interni, sempre approvati dall'Assemblea.

SCIoglimento

Articolo 22 –

In Caso di scioglimento dell'Associazione é deliberato dall'Assemblea, riunita in sessione straordinaria. Verificatosi lo scioglimento o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad Enti o Associazioni che perseguono gli stessi scopi dell'Associazione e comunque a fini sportivi, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 –

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto Sociale vigono, se applicabili le norme i materia di eventi contenute nel libro 1 del Codice Civile e in subordine, le norme contenute nel libro V del Codice Civile, nonché le norme che regolano le associazioni sportive dilettantistiche, culturali e del tempo libero.

Luogo e data : CIRIE' 10 Novembre 2012

Approvato dall'Assemblea dei Soci in base al verbale del 10 Ottobre 2012

Il Segretario dell'Assemblea

Il Presidente dell'Assemblea

Livia Burdisso

Bruno Cibrario

.....

.....

Il Presidente dell'Associazione

Il Direttore Tecnico

Dott. Emilio Gugliermetti

M° Roberto Contiero

.....

.....